|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 199 del 21/03/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc161931620)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc161931621)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc161931622)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc161931623)

[Modifiche al programma gare del 24/03/2024 5](#_Toc161931624)

[Modifiche al programma gare del 03/04/2024 6](#_Toc161931625)

[Modifiche al programma gare del 17/04/2024 6](#_Toc161931626)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 6](#_Toc161931627)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 7](#_Toc161931628)

[ERRATA CORRIGE 15](#_Toc161931629)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**DISPOSITIVO CORTE SPORTIVA D’APPELLO**

Si allega il dispositivo della Corte Sportiva d’Appello inerente il reclamo presentato dalla USD Osimana.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

[**cr.marche01@lnd.it**](mailto:cr.marche01@lnd.it)

**60° TORNEO DELLE REGIONI – RAPPRESENTATIVE REGIONALI**

Organigramma delle Rappresentative Regionali Marchigiane che partecipano alla 60^ edizione del Torneo delle Regioni in programma in Liguria dal 22 al 29 marzo 2024.

**RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19**

**ATLETICO AZZURRA COLLI**  ALBANESI Alessandro

**CHIESANUOVA A.S.D.** CORVARO Francesco

**CIVITANOVESE CALCIO** COSIGNANI Andrea

**ELPIDIENSE CASCINARE** GIANDOMENICO Filippo

**FILOTTRANESE A.S.D.** STRAPPINI Nicola

**LMV URBINO CALCIO** SERGIACOMO Davide

**M.C.C. MONTEGRANARO SSDRL** CAPODAGLIO Nicolò

**MONTEFANO CALCIO A R.L.** DI MATTEO Nicolò,POSTACCHINI Daniele

**MONTEGIORGIO CALCIO** FLAIANI Leonardo

**MONTURANO CALCIO** ROTONDO Matteo

**OSIMANA** FALCIONI Alessandro, STRACCIO Leonardo

**PORTORECANATI A.S.D.** GIRI Leonardo

**S.S. MACERATESE 1922** RAFFAELLI Edoardo

**SANGIORGESE M.RUBBIANESE** BONVIN Santino

**SANGIUSTESE VP**  GASPARI Tommaso, SFASCIABASTI Nicolas

**TOLENTINO 1919 SSDARL** ORSINI Tommaso

**URBANIA CALCIO** SALVI Pietro

Dirigente Responsabile CAPRETTI Marco

Dirigente Accompagnatore MUGHETTI Mosè

Coordinatore Tecnico CHIAVARI Roberto

Allenatore LOMBARDI Massimo

Preparatore dei Portieri MERCURI Roberto

Medico MONTESI Marco

Fisioterapisti BRASCA Roberto, MAGNATERRA Jonatan, POLCI Andrea

Responsabile logistica MENGHINI Lamberto

Addetti logistica COTOLONI Attilio, PETRINI Giuseppe

Segretario TORRESI Alver

**RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE**

**ANCONA RESPECT 2001** NEFZI Omaima

**ARZILLA** FERRARO Elena

**ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA** MIGNINI Cristina, MIGNINI Serena, PIERMARINI Marzia

**C.F. MACERATESE A.S.D.** CRISPINI Chiara, RUFFINI Alice, STOLLAVAGLI Sofia, TROMBACCIA Asia Victoria

**F.C. SAMBENEDETTESE** PONTINI Alessia

**LF JESINA FEMMINILE** CAVAGNA Elena, ENRICONI Greta, GENERALI Chiara, GIGLI Aurora, VENTURA Serena

**RECANATESE S.R.L.** BALDASSARINI Caterina, BORGHIANI Ilaria, CAMPANELLA Teresa, CECCHINI Miriam, PERUGINI Ludovica

Dirigente Responsabile CAPRETTI Marco

Dirigente Accompagnatore BORRONI Mario, MANCINELLI Anna Maria

Coordinatore Tecnico CHIAVARI Roberto

Allenatore CENSI Antonio

Preparatore dei Portieri MERCURI Roberto

Medico MONTESI Marco

Fisioterapisti BRASCA Roberto, MAGNATERRA Jonatan, POLCI Andrea

Responsabile logistica MENGHINI Lamberto

Addetti logistica COTOLONI Attilio, PETRINI Giuseppe

Segretario TORRESI Alver

**RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17**

**ACADEMY CIVITANOVESE** VALLORANI Mattia

**C.S.I. DELFINO FANO** ESPOSTO Federico

**CALCIO ATLETICO ASCOLI** TORREGIANI Nicola

**F.C. VIGOR SENIGALLIA** GASPARRONI Nicola,MINARDI Leonardo, STECCONI Armando

**FABRIANO CERRETO** CHIAVELLINI Lorenzo

**GABICCE GRADARA** BERGAMINI Tomas

**K SPORT MONTECCHIO GALLO** BENINATI Andrea

**MATELICA CALCIO 1921 ASD** GASHI Daniel

**MONTICELLI CALCIO S.R.L.** ANGELINI Riccardo,NATALINI Simone

**NUOVA ALTOFOGLIA** ARCANGELI Francesco

**OSIMANA** MARCHESINI Giacomo, SASSO Gabriele

**PORTORECANATI A.S.D.** MUCCIACCIARO Daniel

**SAMBENEDETTESE SSDARL** GRILLO Matteo

**TOLENTINO 1919 SSDARL** GABRIELLI Alex

**TRECASTELLI POLISPORTIVA** KONE Mevale

**UNIONE CALCIO PERGOLESE** LUCIANI Andrea

Dirigente Responsabile CAPRETTI Marco

Dirigente Accompagnatore SCARPINI Agostino

Coordinatore Tecnico CHIAVARI Roberto

Allenatore BALDARELLI Francesco

Preparatore dei Portieri MERCURI Roberto

Medico MANZETTI Luigi

Fisioterapisti BRASCA Roberto, MAGNATERRA Jonatan, POLCI Andrea

Responsabile logistica MENGHINI Lamberto

Addetti logistica COTOLONI Attilio, PETRINI Giuseppe

Segretario TORRESI Alver

**RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15**

**ACADEMY CIVITANOVESE** LIBERTI Alessandro

**CALCIO ATLETICO ASCOLI** UBALDI Gaetano

**CALCIO CORRIDONIA** DIAMANTI Tommaso

**CARISSIMI 2016** BRUNO Giuseppe

**CIVITANOVESE CALCIO** IACHINI Leonardo,RIPA Leonardo

**CUPRENSE 1933** OTTAVIANI Mattia

**F.C. VIGOR SENIGALLIA** BARBETTI Dario, MARINELLI Filippo, PANELLA Alessandro Enrico

**K SPORT MONTECCHIO GALLO** ROSSI Gabriele

**REAL METAURO 2018** CARLONI Gabriele

**S.S. MACERATESE 1922** GIRONELLA Mattia,RAFFAELLI Giovanni, TORRESI Matteo

**SAMBENEDETTESE SSDARL** CAPPELLETTI Lorenzo

**TOLENTINO 1919 SSDARL** CICCONETTI Paolo, DELLA CECA Marco

**VEREGRENSE CALCIO** CORRADINI Cristian

**VILLA S.MARTINO** MORETTI Edoardo

Dirigente Responsabile CAPRETTI Marco

Dirigente Accompagnatore TORRESI Alver

Coordinatore Tecnico CHIAVARI Roberto

Allenatore DE ANGELIS Gianluca

Preparatore dei Portieri MERCURI Roberto

Medico MANZETTI Luigi

Fisioterapisti BRASCA Roberto, MAGNATERRA Jonatan, POLCI Andrea

Responsabile logistica MENGHINI Lamberto

Addetti logistica COTOLONI Attilio, PETRINI Giuseppe

Segretario TORRESI Alver

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **FANO CITTA’ DEL CARNEVALE**

Periodo di svolgimento: 01.06.2024 – 02.06.2024

Categoria: Pulcini 1° anno

Carattere Nazonale

Organizzazione: A.S.D. GIOVANE SANTORSO

Denominazione Torneo: **17° MEMORIAL “SIMONE BRUSCHI”**

Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024

Categoria: Pulcini 2° anno

Carattere Regionale

Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **10° MEMORIAL “MATTIA MASE’”**

Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024

Categoria: Pulcini 1° anno

Carattere Regionale

Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **29° MEMORIAL “PASQUALE MORICI”**

Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024

Categoria: Esordienti 1° anno

Carattere Provinciale

Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **TORNEO DELLA LIBERAZIONE**

Periodo di svolgimento: 25.04.2024

Categoria: Primi Calci

Carattere Locale

Organizzazione: A.S.D. VADESE CALCIO

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**EVOLUTION PROGRAMME -TORNEO “IL CALCIATORE DELL’EVOLUTION PROGRAMME”**

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Floriano MARZIALI comunica, come da elenco allegato. i nominativi dei convocati che parteciperanno lunedì 25 marzo 2024 al Torneo del Calciatore Evolution Programme 2024- Fase Interregionale Triangolare Centro Nord – Toscana – Umbria –Marche

## Modifiche al programma gare del 24/03/2024

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Si precisa che la gara NUOVA REAL METAURO/FALCO ACQUALAGNA del 23.03.2024 (e non 26.03.2024 come riportato nel CU n. 198 del 20.03-2024) **viene disputata sul campo sportivo comunale di San Lorenzo in Campo, via Zara.**

## Modifiche al programma gare del 03/04/2024

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

JUNIORJESINA LIBERTAS ASD/S.S. MACERATESE 1922 **anticipata a martedì 02.04.2024 ore 15,00**

CALCIO ATLETICO ASCOLI/CENTOBUCHI 1972 MP **anticipata a venerdì 29.03.2024 ore 15,30.**

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALE**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

TOLENTINO 1919 SSDARL/CALDAROLA G.N.C. inizia **ore 16,00**

MONTEMILONE POLLENZA/CAMERINO CASTELRAIMONDO inizia **ore 16,00**

## Modifiche al programma gare del 17/04/2024

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

CENTOBUCHI 1972 MP/CASTEL DI LAMA **anticipata a martedì 26.03.2024 ore 16,30 e disputata sul campo sportivo “Nicolai” di Centobuchi**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

ECCELLENZA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 21/03/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSSI LUCA | (ATLETICO AZZURRA COLLI) |  | MARINI JACOPO | (SANGIUSTESE VP) |

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE C - 6 Giornata - R | | | | | MONTECASSIANO CALCIO | - ESANATOGLIA | - | I | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 21/03/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PICCINETTI FRANCESCO | (S.VENERANDA) |  |  |  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAMPA LUCA | (S.VENERANDA) |  |  |  |

UNDER 14 PROF. MASCHILI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE 6 - 7 Giornata - R | | | | | LAZIO S.P.A. | - ANCONA S.R.L. | 2 - 0 |  | |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 188 – RIUNIONE DELL’11 MARZO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 11 marzo 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 46/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 11 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 42 promosso dalla A.S.D. CASININA CALCIO in data 19/02/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale dela Delegazione Provinciale Pesaro- Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 14/02/2024,

- letto il reclamo;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- sentito il direttore di gara a chiarimenti;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lornzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo nel sopra indicato C.U. ha inflitto alla ASD CASININA CALCIO la sanzione della ammenda di euro 200,00 (duecento/00) *“ per aver i propri tifosi lanciato petardi nel corso dell’incontro “.*

Contro tale provvedimento ha proposto reclamo la società sanzionata, chiedendo l’annullamento della sanzione o in subordine la sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame: ciò sostenendo che non risulterebbe provato che il lancio dei petardi sia stato messo in atto da propri sostenitori.

Alla richiesta audizione la ASD CASININA CALCIO ha ribadito quanto esposto nel reclamo ed ha richiesto la riunione del procedimento ad altro proposto successivamente inerente l’esito della gara in questione.

La Corte ha successivamente convocato e ascoltato a chiarimenti il direttore di gara il quale ha confermato cheal 14° del secondo tempo in occasione di una rete segnata dalla propria squadra i tifosi del CASININA avevano lanciato un petardo caduto fuori della recinzione, mentre non è stato in grado di dire chi fosse l’autore del lancio del secondo petardo avvenuto al 18° del secondo tempo che ha provocato conseguenze all’assistente di parte della ASD Piandimeleto in quanto in quel momento lui era girato verso le panchine e lo scoppio è avvenuto alle sue spalle, dall’altra parte del campo: giratosi ha visto del fumo sotto le tribune e l’assistente di parte della ASD Piandimeleto disteso a terra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti in quanto i due reclami vanno esaminati autonomamente.

Alla luce di quanto emerso, la Corte deve prendere atto che non esiste la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi della ASD CASININA CALCIO: ove ciò fosse stato accertato la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere aggravata.

Il reclamo va respinto in quanto è stato accertato che i tifosi della reclamante hanno lanciato un petardo al 14° del secondo tempo in occasione del festeggiamento di una rete della loro squadra e la sanzione inflitta è congrua in base alla giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CASININA CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 47//2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione dell’11 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 43 promosso dalla ASD Casinina Calcio avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata nel C.U. n. 92 del 16-2-2024 con la quale ha deciso quanto segue :

*“ PQM si decide, in accoglimento del ricorso, di applicare nei confronti della società Casinina Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. “,*

- letto il reclamo;

- viste le controdeduzioni inviate dalla contro-interessata ASD Piandimeleto;

- ascoltate alle richieste audizioni la reclamante e la controparte;

- sentito il direttore di gara a chiarimenti;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La ASD CASININA CALCIO ha proposto reclamo contro il provvedimento indicato in premessa, chiedendo:

- in via preliminare la riunione del presente procedimento con un altro proposto in precedenza avverso la sanzione della ammenda irrogata in occasione della stessa gara per il lancio di petardi;

- in via principale, la riforma della decisione impugnata con annullamento della sanzione della perdita della gara e conseguentemente disporre la ripetizione della gara e/o la ripresa della stessa dal minuto dell’intervenuta interruzione;

- in subordine, la riforma della decisione impugnata con annullamento della sanzione della perdita della gara e sua sostituzione con la sanzione della ammenda ex art. 8 comma 1 lettera b) CGS oppure con l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ex art. 8 comma 1 lettera d) CGS, sempre disponendo la ripetizione della gara e/o la ripresa della stessa dal minuto della intervenuta interruzione.

La reclamante ha fornito una propria versione dei fatti accaduti in occasione della gara, evidenziando che:

- non esisteva una divisione in tribuna tra i sostenitori delle due squadre;

- vi è totale incertezza circa gli autori del lancio di petardi, come risulta anche dal rapporto del direttore di gara;

- la sanzione della perdita della gara non può essere irrogata in base a quanto dispongono gli articoli 10 e 26 CGS.

Va qui evidenziato che alla richiesta audizione la reclamante, oltre a ribadire e precisare quanto esposto nel reclamo e nelle richieste ivi specificate, a specifica domanda rivoltale ha verbalizzato di non aver ricevuto le controdeduzioni depositate dalla controparte ASD PIANDIMELETO.

Nella propria audizione la ASD Piandimeleto, a richiesta di produzione delle ricevute delle PEC di invio delle controdeduzioni alla reclamante, le ha prodotte e le stesse attestano che le PEC sono state inviate all’indirizzo “ asdcasininacalcio@pec.it “, mentre nel reclamo la ASD CASININA CALCIO ha eletto domicilio agli indirizzi di posta elettronica certificata: “luca.fioriti@avvocatiperugiapec.it – francesco.serroni@avvocatiperugiapec.it.”.

Alla luce della elezione di domicilio e del fatto che la reclamante ha verbalizzato di non aver ricevuto le controdeduzioni, la Corte dichiara inammissibili le controdeduzioni inviate dalla ASD Piandimeleto e ordina lo stralcio delle stesse e del verbale di audizione della controinteressata dal presente procedimento.

Va inoltre respinta la richiesta di riunione di questo procedimento a quello riguardante la sanzione della ammenda per il lancio di petardi, dovendo essere autonomamente valutati i due provvedimenti.

La Corte ha poi provveduto a sentire a chiarimenti di quanto accaduto il direttore di gara, sussistendo incertezze sugli accadimenti, anche alla luce delle diverse versioni fornite dalle due squadre, ovvero dall’ASD Piandimeleto nel ricorso presentato al giudice sportivo e dalla ASD Casinina Calcio nel reclamo in esame, versioni che manifestano forti dubbi anche rispetto a quanto refertato dall’arbitro.

L’audizione del direttore di gara ha consentito di avere dei chiarimenti e delle precisazioni che indicano che nel referto sono state fatte delle affermazioni basate su supposizioni del direttore di gara o su dichiarazioni ad egli fatte dai dirigenti delle squadre senza che lo stesso avesse osservato di persona la veridicità di quanto da egli scritto.

Nel referto di gara si legge infatti “ *Il sig. Ceccarini (* ndr: assistente di parte dell’arbitro caduto a terra dopo lo scoppio di un petardo *) veniva soccorso e trasportato dall’autoambulanza al pronto soccorso di riferimento della zona ( presumibilmente l’ospedale di Urbino).*

Tale circostanza che il direttore di gara nel referto afferma come accaduta e da lui vista personalmente, oltre a non essere confermata dalle dichiarazioni – ancorchè divergenti – fatte dalle due squadre è smentita dalla stessa querela presentata dal Ceccarini ed allegata al ricorso al Giudice Sportivo del Piandimeleto nella quale il Ceccarini dichiara:

*“ Preciso che non venivo trasportato nell’immediatezza al pronto soccorso, ma che mi recavo solo successivamente dal mio medico curante. “*

Alla audizione l’arbitro ha ammesso di essere uscito dal campo di gioco e di essere rientrato nel proprio spogliatoio non appena fischiata la interruzione definitiva dell’incontro, quando il Ceccaroni era ancora a terra e di non aver visto né l’arrivo dell’ambulanza né quanto accaduto dopo e di aver scritto quanto gli era stato riferito dai dirigenti.

Il direttore di gara nei chiarimenti forniti alla Corte ha inoltre precisato:

- che al 17° del secondo tempo ha fischiato un fallo commesso dal giocatore del Piandimeleto PATERNOSTER JURI e che lo ha ammonito;

- che il giocatore è stato accerchiato da molti calciatori del Casinina;

- che ha visto il PATERNOSTER JURI colpire il calciatore avversario CROSETTA JUAN EMANUEL, il quale ha reagito, dandogli un pugno;

- che sono intervenuti diversi giocatori delle due squadre e si è accesa una rissa;

- che al 18° minuto del secondo tempo egli ha provveduto ad espellere i calciatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMANUEL;

- che a questo punto è scoppiato il secondo petardo ( il direttore di gara aveva già precisato che un primo petardo era stato lanciato dai sostenitori del Casinina al 14° minuto del secondo tempo in occasione del festeggiamento di una rete) ;

- che egli era vicino alle panchine e girato di spalle rispetto alla tribuna e allo scoppio del secondo petardo;

- che si è girato ed ha visto del fumo sotto la tribuna e l’assistente di parte Ceccarini Andy che era a terra;

- che si è avvicinato allo stesso, il quale è stato soccorso dal massaggiatore del Piandimeleto;

- che “ *il CECCARINI ANDY sembrava privo di sensi, a questo punto ho emesso il triplice fischio ritenendo che non fosse possibile proseguire la direzione della gara, temendo per la incolumità mia, dei giocatori e di tutti i presenti. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le precisazioni fatte dal direttore di gara nella audizione a chiarimenti consentono alla Corte di avere tutti gli elementi di fatto necessari per emettere la decisione.

Risulta infatti che la decisione assunta dall’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro per un supposto pericolo alla sua incolumità, a quella dei giocatori e di tutti i presenti non sia giustificata dalla effettiva situazione esistente nel campo sportivo.

Infatti non è stata riferita né refertata dall’arbitro l’esistenza di una situazione che potesse mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara e/o dei giocatori e/o di tutti i presenti, come dallo stesso dichiarato.

Dopo il principio di rissa il direttore di gara aveva irrogato senza problemi il provvedimento di espulsione dei giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL e quindi la situazione in campo era sotto il suo controllo.

Allo scoppio del secondo petardo, a prescindere dalle conseguenze subite dall’assistente di parte - che peraltro da quanto emerso non sono state così gravi come erroneamente ipotizzato dall’arbitro che non ha effettuato alcun controllo in tal senso, emettendo il triplice fischio ed allontanandosi immediatamente dal campo di gioco per raggiungere il suo spogliatoio-, non ha fatto seguito alcun altro comportamento del pubblico che giustificasse la sussistenza di un pericolo per l’incolumità del direttore di gara e/o dei giocatori.

Risulta quindi che al momento del triplice fischio la situazione in campo e sugli spalti era tranquilla e sotto il controllo dell’arbitro e che la direzione della gara poteva essere proseguita.

Ritiene questa Corte che i fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara.

La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Come previsto dall’art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni.

Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro.

Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.

Da quanto emerso e sopra ricapitolato emerge che nel momento in cui il direttore di gara ha sospeso l’incontro, ovvero al 18° del secondo tempo sussisteva una situazione controllabile e comunque inidonea a porre a rischio l’incolumità dei presenti.

Infatti il direttore di gara aveva provveduto a notificare ai tre giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL il provvedimento di espulsione e la rissa era terminata e dopo lo scoppio del secondo petardo l’unica situazione da definire era quella che faceva riferimento all’assistente di parte Ceccarini Andy, fermo a terra, che era stato soccorso dal massaggiatore del Piandimeleto.

Quindi, non sussistendo alcuna situazione di pericolo per l’incolumità del direttore di gara e dei giocatori, l’arbitro avrebbe dovuto far soccorrere compiutamente il CECCARINI – come è stato fatto in sua assenza -, verificare se lo stesso era in grado di proseguire la sua attività di assistente di parte e, ove ciò non fosse stato possibile farlo sostituire da un tesserato del Piandimeleto, come prevedono le regole di gioco.

Era dovere dell’arbitro adoperarsi per garantire la prosecuzione della gara, mentre egli non ha messo in atto alcuno dei poteri a lui conferiti.

Pertanto in quanto accaduto non possono essere ravvisate circostanze tali da compromettere lo svolgimento della gara e da fondare il timore del Direttore di gara per l’incolumità propria o dei presenti.

Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da episodi come quelli verificatisi nell’occasione il decretare la fine anticipata della gara non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso ed il provvedimento della definitiva interruzione della gara risulta essere immotivato.

Alla luce di tutto ciò, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo va annullato in quanto non sussiste alcun elemento che possa giustificare la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante.

In merito alla decisione del Giudice Sportivo va evidenziato che:

a) non è stata raggiunta la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi del Casinina Calcio;

b) in ogni caso, ove si fosse raggiunta la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi del Casinina Calcio, non sarebbe comunque possibile sanzionare tale comportamento con la perdita della gara in quanto ciò è escluso testualmente dal 2 comma dell’articolo 10 del CGS che detta:

“*Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori delle società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società.“.*

Ipotesi peraltro non verificatesi in base a quanto dichiarato dall’arbitro.

La Corte ritiene che quanto accaduto debba essere deciso in base a quanto prevede l’articolo 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionali Dilettanti ove dispone che:

*“ Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 33 disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.”.*

In base a tutto quanto sopra esposto, la Corte pronuncia il seguente

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata nel C.U. n. 92 del 16/02/2024 e dispone ai sensi dell’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti la prosecuzione della gara Piandimeleto – Casinina Calcio a partire dal minuto 18 del secondo tempo quando il risultato era 1 – 1 ed il direttore di gara aveva espulso i giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 48/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 11 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 48 promosso dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983 in data 29/02/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 26/04/2024 al dirigente GABRIELE MARIA FERRETTI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 27/02/2024,

- letto il reclamo;

- ascoltate alla richiesta audizione la reclamante;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto al massaggiatore FERRETTI GABRIELE MARIA la sanzione sportiva della inibizione fino al 26 aprile 2024 per il comportamento ascrittogli di *“condotta ingiuriosa reiterata, sviluppatasi durante la gara e sancita con l’espulsione e ripetuta dopo il termine della stessa.“* commesso in occasione della gara EUROPA CALCIO COSTABIANCA – ATLETICO ANCONA 1983 disputatasi il 23-2-2024 per il campionato di seconda categoria.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ATLETICO ANCONA negando che il FERRETTI si sia reso protagonista di quanto imputatogli, essendosi egli limitato a mettere in atto veementi proteste, e quindi chiedendo la riduzione della sanzione.

Alla richiesta audizione la reclamante si è riportata ai motivi del reclamo, ribadendo che il FERRETTI non avrebbe proferito insulti nei confronti dell’arbitro, essendosi limitato a criticare la sua direzione di gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che il FERRETTI si è reso protagonista di un ripetuto comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

In base a quanto dispone l’art. 36, comma 2 sub a) CGS la sanzione irrogata risulta congrua essendo pari al minimo edittale:il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 49/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 11 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 49 promosso dalla società A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA in data 26/02/2024 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 10 (dieci) giornate al calciatore FRANCESCO PICA e dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 21/02/2024.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto al calciatore PICA FRANCESCO la sanzione sportiva della squalifica per 10 gare “ *Per aver proferito gravi espressioni discriminatorie per motivi di razza nei confronti di un giocatore avversario, in violazione degli artt. 4 e 28 com. 3 CGS “* ed alla ASD UNIONE PIAZZA IMMACOLATA l’ammenda di euro 150,00 “ *Per condotta gravemente ingiuriosa e discriminatoria nei confronti dell’arbitro e di calciatori avversari durante l’arco di tutta la gara. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società sanzionata affermando che non sarebbero stati messi in atto i comportamenti discriminatori imputati al calciatore ed alla società e conseguentemente chiedendo una cospicua riduzione della squalifica inflitta al calciatore e l’annullamento della sanzione irrogata alla società o in subordine una sua riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che nell’occasione sia il PICA che i sostenitori della reclamante hanno messo in atto i comportamenti discriminatori loro ascritti.

Pertanto il reclamo va respinto in quanto le sanzioni irrogate sono congrue e conformi alla relativa normativa sanzionatoria.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

A seguito di rettifica arbitrale la squalifica per 1 gara comminata nel CU n 198 del 20.03.2024 al calciatore SPADONI DANIELE, tesserato con la soc. Atletico Azzurra Colli, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo viene inserito fra i calciatori espulsi e squalificati per 1 gara ROSSI LUCA, tesserato con la medesima suddetta Società,

Viene inoltre inserito fra i calciatori espulsi e squalificati per 1 gara, come risulta nel presente CU, MARINI JACOPO, tesserato con la soc. Sangistese VP.

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito rettifica arbitrale le ammonizioni comminate nel CU n. 198 del 20.03.2024 ai calciatori BALLERINI GIORGIO e VAIERANI DAVIDE, tesserati con la soc. S.Veneranda, devono ritenersi revocate con effetto immediato; al contempo vengono inseriti fra i calciatori ammoniti, come risulta nel presente CU, OPICCINETTI FRANCESCO e VAMPA LUCA, tesserati con la medesima suddetta Società.

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

Il risultato della gara SIBILLINI UNITED/ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA è stato 0-8, anziché 3-0 come pubblicato nel CU n. 198 del 20.03.2024

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 02/04/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 21/03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |